

Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2011, n. 13-1732

Disposizioni in ordine ai criteri per la copertura economica da parte della Regione Piemonte delle spese sostenute dai gestori del servizio pubblico di trasporto ferroviario per l'effettuazione di treni speciali.

A relazione dell'Assessore Bonino:

Attraverso il presente atto si intende procedere ad emanare una serie di disposizioni di indirizzo e criteri al fine di disciplinare quelle spese sostenute dalla Regione Piemonte relative alla copertura economica dei servizi ferroviari realizzati dai gestori del servizio pubblico di trasporto ferroviario concernenti l'effettuazione di treni speciali realizzati al di fuori del "Programma d'esercizio" annuale.

Con il presente provvedimento si intende riconoscere la copertura economica parziale dei costi sostenuti dai soggetti gestori del servizio pubblico di trasporto ferroviario svolto all'interno del territorio regionale, per l'effettuazione di servizi ferroviari (treni speciali) realizzati su richiesta di soggetti terzi, ai fine di promuovere lo sviluppo della mobilità ferroviaria sostenendo al tempo stesso l'attività turistica/culturale locale in occasione di particolari eventi realizzati sul territorio.

L'intervento economico regionale, viene disciplinato per modalità, termini e misure ed è assicurato di volta in volta in relazione alle caratteristiche e alla qualità delle iniziative proposte, tenuto presente l'interesse pubblico delle stesse e fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie appositamente destinate per la copertura degli eventi.

Queste le principali disposizioni introdotte dal documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

Possono essere ammesse alla copertura finanziaria le iniziative presentate da Enti Pubblici e Privati, Cooperative, Fondazioni, Associazioni, Società Sportive nonché Comitati Organizzatori appositamente costituiti, i cui statuti siano riconosciuti idonei per le finalità dell'iniziativa da svolgere e che rispondono ad una serie di dettagliati requisiti.

Nell'istruttoria volta alla determinazione dell'ammissibilità della copertura dei costi degli eventi, viene previsto che il Settore Servizi Pubblici di Trasporto della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica tenga conto dei seguenti criteri:

- valenza dell'iniziativa sotto il profilo della promozione del territorio piemontese;
- concorso finanziario di altri Enti pubblici;
- presenza di un adeguato piano promo-pubblicitario;
- presenza storica dell'iniziativa nel territorio;
- presenza di un apparato organizzativo a supporto dell'iniziativa.

Al fine dell'ammissione al contributo regionale gli Uffici competenti del Settore Servizi Pubblici di Trasporto della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, nell'esaminare le proposte presentate attribuiranno a ciascun criterio il seguente punteggio:

- punti 0 : la proposta non tratta l'aspetto in esame;
- punti 1 : scarso;

- punti 2: sufficiente;
- punti 3 : buono.

Le istanze che otterranno un punteggio complessivo non inferiore a punti 10, saranno ritenute ammissibili.

E' stata prevista una apposita sezione concernente il riconoscimento dei costi a carico della Regione Piemonte. Tali costi non potranno mai superare le seguenti percentuali:

- il 60% del preventivo presentato dal soggetto gestore del servizio ferroviario, qualora l'evento abbia carattere comunale o interprovinciale;
- il 30% del preventivo presentato dal soggetto gestore del servizio ferroviario, a seconda che le stesse abbiano carattere interregionale o internazionale.

Nel Documento di che trattasi sono infine previsti specifici articoli che disciplinano le fasi dell'istruttoria svolte dagli Uffici regionali, le regole procedurali nonché la trasparenza degli atti.

Alla copertura economica da parte della Regione Piemonte delle spese sostenute dai gestori del servizio pubblico di trasporto ferroviario per l'effettuazione di treni speciali per l'anno 2011, si farà fronte con le risorse a disposizione sul Cap. 112718 del Bilancio regionale anno 2011 e non potrà superare un tetto massimo di € 250.000,00.

Per quanto sopra;

visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

vista la l.r. n. 1/2000 e smi;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

Di approvare, per le motivazioni nelle premesse riportate, il documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, denominato: *Disposizioni in ordine ai criteri per la copertura economica da parte della Regione Piemonte delle spese sostenute dai gestori del servizio pubblico di trasporto ferroviario per l'effettuazione di treni speciali.*

Alla copertura economica da parte della Regione Piemonte delle spese sostenute dai gestori del servizio pubblico di trasporto ferroviario per l'effettuazione di treni speciali per l'anno 2011, si farà fronte con le risorse a disposizione sul Cap. 112718 del Bilancio regionale anno 2011 e non potrà superare un tetto massimo di € 250.000,00.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



**DISPOSIZIONI IN ORDINE
AI CRITERI PER
LA COPERTURA ECONOMICA
DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
DELLE SPESE
SOSTENUTE DAI GESTORI
DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO
FERROVIARIO PER L'EFFETTUAZIONE
DI TRENI SPECIALI**

Art. 1
NORMA DI PRINCIPIO

1. La Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti del relativo competente stanziamento di bilancio, riconosce la copertura economica parziale dei costi sostenuti dai soggetti gestori del servizio pubblico di trasporto ferroviario svolto all'interno della Regione Piemonte, per l'effettuazione di treni speciali realizzati su richiesta di soggetti terzi, ai fine di promuovere lo sviluppo della mobilità ferroviaria e sostenere al tempo stesso l'attività turistica/culturale in occasione di particolari eventi realizzati sul territorio piemontese.

2. L'intervento economico regionale, disciplinato per modalità, termini e misure dal presente regolamento, è assicurato di volta in volta in relazione alle caratteristiche e alla qualità delle iniziative proposte tenuto presente l'interesse pubblico delle stesse e fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie appositamente destinate per la copertura degli eventi di cui al comma 1.

Art. 2
SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono essere ammesse alla copertura finanziaria le iniziative di cui all'art. 1, qualora presentate da Enti Pubblici e Privati, Cooperative, Fondazioni, Associazioni, Società Sportive nonché Comitati Organizzatori appositamente costituiti, i cui statuti siano riconosciuti idonei per le finalità dell'iniziativa da svolgere e che rispondono ai requisiti previsti dall'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 3
REQUISITI SOGGETTI
RICHIEDENTI

1. Sono ritenute ammissibili le istanze presentate dai soggetti richiedenti che:
 - a) siano dotati di statuto, avente scopi conformi alla manifestazione programmata, nel quale venga espressamente escluso lo scopo di lucro e sia prevista la possibilità di ricorrere a contributi pubblici per lo svolgimento delle attività statutarie;
 - b) abbiano sede o residenza ed operino nell'ambito territoriale piemontese;
 - e) non siano stati costituiti nello stesso anno della richiesta avanzata;
 - d) non abbiano finalità di propaganda politico-partitica;
 - e) presentino il programma delle iniziative e delle manifestazioni, attraverso apposita relazione fornendo i dettagli necessari per consentire una completa valutazione delle proposte indicando tempi e luogo di svolgimento delle stesse.

Art. 4
CRITERI PER L'AMMISSIBILITA'

1. Nell'istruttoria volta alla determinazione dell'ammissibilità della copertura dei costi di cui all'art. 1, il Settore Servizi Pubblici di Trasporto della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica vengono tenuti conto dei seguenti criteri:

- a) valenza dell'iniziativa sotto il profilo della promozione del territorio piemontese;
- b) concorso finanziario di altri Enti pubblici;
- c) presenza di un adeguato piano promo-pubblicitario;
- d) presenza storica dell'iniziativa nel territorio;
- e) presenza di un apparato organizzativo a supporto dell'iniziativa.

2. Al fine dell'ammissione al contributo regionale gli Uffici competenti del Settore Servizi Pubblici di Trasporto della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, nell'esaminare le proposte presentate attribuiranno a ciascun criterio il seguente punteggio:

- punti 0 : la proposta non tratta l'aspetto in esame;
- punti 1 : scarso;
- punti 2: sufficiente;
- punti 3 : buono.

3. Saranno ritenute ammissibili, le istanze che otterranno un punteggio complessivo non inferiore a punti 10.

Art. 5
RICONOSCIMENTO
COSTI

1. La copertura dei costi assicurata dalla Regione Piemonte, non può mai superare le seguenti percentuali:
 - il 60% del preventivo presentato dal soggetto gestore del servizio ferroviario, qualora l'evento abbia carattere comunale o interprovinciale;
 - il 30% del preventivo presentato dal soggetto gestore del servizio ferroviario, a seconda che le stesse abbiano carattere interregionale o internazionale.

2. Le richieste di contributo devono essere presentate al Settore Servizi Pubblici di Trasporto della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte entro 90 giorni antecedenti la data dell'evento programmato.

3. Le istanze saranno prese tutte in considerazione ed il procedimento si concluderà entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di arrivo del protocollo.

4. L'esame deve avvenire in ordine rigorosamente cronologico.

5. Le istanze non ammesse saranno escluse con provvedimento motivato e comunicato all'interessato.

Art. 6
REGOLE
PROCEDIMENTALI

1. Eventuali irregolarità o incompletezze delle dichiarazioni o della documentazione da produrre debbono essere sanate dal soggetto richiedente entro giorni otto dalla data di ricezione della richiesta di integrazione, pena il non accoglimento dell'istanza.

2. Nel caso di iniziative e manifestazione promosse da vari soggetti, il Settore Servizi Pubblici di Trasporto della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte intrattiene rapporti per tutti gli aspetti previsti dal presente regolamento esclusivamente con l'ente firmatario della richiesta.

3. L'inosservanza delle presenti norme comporta il non accoglimento dell'istanza.

Art. 7
ESONERO DI RESPONSABILITÀ'

1. Il Settore Servizi Pubblici di Trasporto della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte non assume alcuna responsabilità sulla organizzazione e svolgimento delle manifestazioni o delle iniziative alle quali ha accordato la copertura dei costi per la realizzazione dei treni di cui all'art. 1.

2. Parimenti non è responsabile della gestione del servizio ferroviario organizzato.

Art. 8
DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'entrata in vigore delle presenti disposizioni decorre dal 01.07.2011